COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.5.2022
COM(2022) 208 final

2022/0157 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

RELAZIONE

La presente proposta riguarda la conclusione, nell'interesse dell'Unione europea, dell'accordo con la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

L'obiettivo dell'accordo è consentire il trasferimento di dati personali tra Europol e le autorità competenti neozelandesi, al fine di sostenere e rafforzare l'azione delle autorità degli Stati membri dell'Unione europea e della Nuova Zelanda, nonché la loro cooperazione reciproca, in materia di prevenzione e lotta contro i reati, tra cui le forme gravi di criminalità e il terrorismo, assicurando nel contempo garanzie adeguate per quanto riguarda i diritti umani e le libertà fondamentali delle persone, comprese la vita privata e la protezione dei dati. Al fine di prevenire e combattere il terrorismo, smantellare la criminalità organizzata e combattere la criminalità informatica dovrebbe essere data priorità allo scambio transfrontaliero di informazioni tra tutte le autorità di contrasto competenti, all'interno dell'Unione europea e con i partner globali. In tal senso, la cooperazione con la Nuova Zelanda nel settore dell'attività di contrasto è fondamentale per aiutare l'Unione europea a tutelare ulteriormente i propri interessi in materia di sicurezza.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

In un mondo globalizzato in cui la criminalità grave e il terrorismo sono sempre più transnazionali e polivalenti, le autorità di contrasto dovrebbero essere pienamente attrezzate per cooperare con i partner esterni al fine di garantire la sicurezza dei loro cittadini. Europol dovrebbe quindi essere in grado di scambiare dati personali con autorità di contrasto di paesi terzi nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento 2016/794 dell'11 maggio 2016[1].

Europol può scambiare dati personali con paesi terzi o organizzazioni internazionali sulla base di:

- accordi di cooperazione conclusi tra Europol e i paesi partner prima dell'entrata in applicazione dell'attuale regolamento Europol il 1º maggio 2017;

a decorrere dal 1º maggio 2017:

- una decisione della Commissione che constata che il paese o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello adeguato di protezione dei dati ("decisione di adeguatezza");
- in mancanza di una decisione di adeguatezza, un accordo internazionale che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Ai sensi dell'attuale base giuridica spetta alla Commissione negoziare tali accordi internazionali a nome dell'Unione.

Nella misura in cui ciò sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può inoltre instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con partner esterni tramite accordi di lavoro e intese amministrative, che non possono di per sé costituire una base giuridica per lo scambio di dati personali.

[1] Regolamento (UE) 2016/794 dell'11 maggio 2016 (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Nell'11ª relazione sui progressi compiuti verso la creazione di un'autentica ed efficace Unione della sicurezza[2], la Commissione ha individuato otto paesi prioritari[3] nella regione Medio Oriente/Africa del Nord (MENA) sulla base della minaccia terroristica, dei problemi collegati alla migrazione e delle necessità operative di Europol di avviare negoziati. Tenendo conto della strategia politica delineata nell'agenda europea sulla sicurezza[4], nelle conclusioni del Consiglio[5] e nella strategia globale[6], delle esigenze operative delle autorità di contrasto in tutta l'Unione europea e dei potenziali vantaggi di una stretta cooperazione in questo settore tra Europol e le autorità competenti neozelandesi, come dimostrato anche dagli eventi successivi agli attentati di Christchurch del marzo 2019, la Commissione ritiene necessario che Europol possa scambiare dati personali con le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

Europol e la polizia neozelandese hanno firmato un accordo di lavoro nell'aprile 2019[7], che fornisce un quadro per una cooperazione strutturata, compresa una linea protetta che consente comunicazioni dirette tra le due parti e l'invio da parte della Nuova Zelanda di un ufficiale di collegamento presso Europol. L'accordo di lavoro non costituisce tuttavia una base giuridica per lo scambio di dati personali. Alla luce di quanto precede, il 30 ottobre 2019 la Commissione ha presentato una raccomandazione in cui propone che il Consiglio autorizzi l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo[8]. Il 13 maggio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Nuova Zelanda e ha adottato direttive di negoziato[9] [10].

I negoziati sono iniziati nell'aprile 2021 in un'atmosfera amichevole e costruttiva. Dopo il quarto e ultimo ciclo di negoziati, tenutosi nel settembre 2021, entrambe le parti si sono accordate per quanto riguarda le disposizioni dell'accordo. I capi negoziatori hanno siglato il progetto di testo dell'accordo nel novembre 2021.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'accordo è stato negoziato in linea con le direttive di negoziato globali adottate dal Consiglio il 13 maggio 2020. L'accordo è inoltre coerente con la politica dell'Unione vigente nel settore della cooperazione nell'attività di contrasto. Negli ultimi anni sono stati compiuti progressi per migliorare la cooperazione nell'ambito dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e per restringere lo spazio in cui operano i terroristi e gli autori di reati gravi. Gli attuali documenti strategici della Commissione sostengono la necessità di migliorare l'efficienza e l'efficacia della cooperazione nell'attività di contrasto nell'UE, nonché di ampliare la cooperazione con i paesi terzi. Ciò include, tra l'altro, la strategia per l'Unione della

2 COM(2017) 608 final del 18.10.2017

3 Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Tunisia e Turchia.

4 COM(2015) 185 final.

5 Documento del Consiglio 10384/17 del 19 giugno 2017.

6 Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte - Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione http://europa.eu/globalstrategy/en

7 Accordo di lavoro che istituisce relazioni di cooperazione tra la polizia neozelandese e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/working_arrangement_europol-new_zealand.pdf.

8 COM(2019) 551 final.

9 Decisione del Consiglio 7047/20 del 23 aprile 2020 e documento del Consiglio CM 2178/20 del 13 maggio 2020.

10 Addendum alla decisione del Consiglio 7047/20 ADD 1 del 24 aprile 2020.

sicurezza[11], il programma di lotta al terrorismo dell'UE[12] e la strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata[13].

Una particolare serie di garanzie, in particolare quelle di cui al capo II dell'accordo, riguarda la protezione dei dati personali, che è un diritto fondamentale sancito dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Europol, Europol può trasferire i dati personali a un'autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale sulla base di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo o organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE, che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Il capo II dell'accordo prevede tali garanzie, tra cui, in particolare, disposizioni che assicurano una serie di principi e obblighi in materia di protezione dei dati che devono essere rispettati dalle parti (articoli 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 15), nonché disposizioni che garantiscono diritti individuali azionabili (articoli 6, 10 e 11), un controllo indipendente (articolo 16) e un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria in caso di violazione dei diritti e delle garanzie riconosciuti nell'accordo derivante dal trattamento di dati personali (articolo 17).

È necessario trovare un equilibrio tra il rafforzamento della sicurezza e la salvaguardia dei diritti umani, compresi i dati e la vita privata. La Commissione ha provveduto affinché l'accordo prestasse garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché una base giuridica per lo scambio di dati personali ai fini della lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

Inoltre, l'Unione europea e la Nuova Zelanda sono partner stretti. L'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, firmato il 5 ottobre 2016, riflette un partenariato rafforzato tra le parti, che approfondisce e rafforza la cooperazione su questioni di interesse reciproco, rispecchiando valori condivisi e principi comuni. L'accordo non riguarda solo disposizioni per facilitare gli scambi, ma contiene anche una serie di disposizioni con cui le parti si impegnano a cooperare in settori quali l'attività di contrasto, la prevenzione e la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, la droga, la criminalità informatica, il riciclaggio di denaro, il terrorismo e il finanziamento del terrorismo, la migrazione e l'asilo. L'Unione europea e la Nuova Zelanda sono inoltre parti del Forum globale antiterrorismo (GCTF), un forum internazionale comprendente 29 paesi e l'Unione europea e avente come missione di ridurre a livello mondiale la vulnerabilità delle persone al terrorismo mediante la prevenzione, la lotta e l'azione penale nei confronti degli atti di terrorismo e di lottare contro l'istigazione e il reclutamento nelle file del terrorismo. Inoltre, l'Unione europea e la Nuova Zelanda cooperano strettamente su questioni di politica estera e sicurezza e intrattengono un regolare dialogo politico e in materia di sicurezza, che prevede frequenti consultazioni a livello ministeriale e di alti funzionari. La Nuova Zelanda ha inoltre partecipato ad alcune operazioni dell'UE di gestione delle crisi, ad esempio all'operazione Atalanta (pirateria nel Corno d'Africa) nel 2014.

[11] COM(2020) 605 final del 24.7.2020.
[12] COM(2020) 795 final del 9.12.2020.
[13] COM(2021) 170 final del 14.4.2021.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La presente proposta si basa sull'articolo 16, paragrafo 2, e sull'articolo 88, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI[14] (di seguito "regolamento Europol) stabilisce norme specifiche per il trasferimento, da parte di Europol, di dati personali verso paesi terzi. L'articolo 25, paragrafo 1, elenca una serie di motivi giuridici che permettono a Europol di trasferire lecitamente dati personali ad autorità di paesi terzi. Una possibilità è una decisione di adeguatezza della Commissione ai sensi dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680, che sancisca che il paese terzo verso il quale Europol trasferisce i dati personali garantisce un livello di protezione adeguato. Poiché non è attualmente in vigore né una decisione di adeguatezza né un accordo di cooperazione operativa, l'altra alternativa per i trasferimenti strutturali di dati personali da parte di Europol alla Nuova Zelanda è la conclusione di un accordo internazionale vincolante tra l'UE e la Nuova Zelanda, che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

L'accordo rientra pertanto nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. La conclusione dell'accordo può pertanto avvenire sulla base dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente.

- **Proporzionalità**

Gli obiettivi dell'Unione in relazione alla presente proposta, quali precedentemente delineati, possono essere conseguiti solo mediante la stipulazione di un accordo internazionale vincolante che preveda le necessarie misure di cooperazione e garantisca nel contempo un'adeguata tutela dei diritti fondamentali. Le disposizioni dell'accordo si limitano a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi principali. L'azione unilaterale non costituisce un'alternativa in quanto non fornirebbe una base sufficiente per la cooperazione di polizia con i paesi terzi e non potrebbe garantire la necessaria tutela dei diritti fondamentali.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Non pertinente.

[14] GU L 135 del 24.5.2016, pag. 153.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Nel corso dei negoziati la Commissione non si è avvalsa di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Lo scambio di dati personali può avere un impatto sulla protezione dei dati; tuttavia, come previsto dall'accordo, esso sarà soggetto alle stesse norme e procedure solide già in vigore per il trattamento di tali dati, in linea con il diritto dell'UE.

Il capo II concerne la protezione dei dati personali. Su tale base, l'articolo 3 e gli articoli da 4 a 17 stabiliscono i principi fondamentali in materia di protezione dei dati, che includono la limitazione delle finalità, la qualità dei dati e le norme applicabili al trattamento di categorie particolari di dati, gli obblighi applicabili ai titolari del trattamento, anche in merito alla conservazione, la tenuta di registri, la sicurezza e i trasferimenti successivi, i diritti individuali azionabili, in particolare in materia di accesso, rettifica e processo decisionale automatizzato, il controllo indipendente ed efficace nonché il ricorso amministrativo e giudiziario. Le garanzie riguardano tutte le forme di trattamento di dati personali nell'ambito della cooperazione tra Europol e la Nuova Zelanda. L'esercizio di determinati diritti individuali può essere rinviato, limitato o rifiutato ove ciò risulti necessario, ragionevole e proporzionato, tenuto conto dei diritti e degli interessi fondamentali dell'interessato, in particolare al fine prevenire il rischio per un'indagine o azione penale in corso, il che è anche in linea con il diritto dell'Unione.

Inoltre, sia l'Unione europea sia la Nuova Zelanda provvederanno affinché un'autorità pubblica indipendente responsabile della protezione dei dati (autorità di controllo) vigili sugli aspetti che incidono sulla vita privata delle persone, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali.

L'articolo 29 rafforza l'efficacia delle garanzie disposte dall'accordo prevedendo riesami congiunti della sua attuazione a intervalli regolari. I gruppi di valutazione comprendono esperti in materia di protezione dei dati e di attività di contrasto.

Come ulteriore garanzia, a norma dell'articolo 19, paragrafo 15, in caso di violazione sostanziale o di mancato adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'accordo, l'accordo può essere sospeso. I dati personali trasferiti prima della sospensione continuano ad essere trattati conformemente all'accordo. Inoltre, in caso di denuncia dell'accordo, i dati personali trasferiti prima della denuncia continuano ad essere trattati conformemente alle disposizioni dell'accordo.

In aggiunta, l'accordo garantisce che lo scambio di dati personali tra Europol e la Nuova Zelanda sia conforme tanto al principio di non discriminazione quanto all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il quale garantisce che le ingerenze nei diritti fondamentali che possono derivarne siano limitate a quanto strettamente necessario per rispondere effettivamente alle finalità di interesse generale perseguite, nel rispetto del principio di proporzionalità.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non è necessario un piano attuativo, in quanto l'accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta con la quale l'Unione europea e la Nuova Zelanda si sono notificate reciprocamente, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure.

Per quanto concerne il monitoraggio, l'Unione europea e la Nuova Zelanda riesaminano congiuntamente l'attuazione dell'accordo un anno dopo la sua entrata in vigore e successivamente a intervalli regolari, nonché su richiesta di una delle parti e decisione congiunta.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 fissa l'obiettivo dell'accordo.

L'articolo 2 contiene le definizioni dell'accordo.

L'articolo 3 stabilisce le finalità del trattamento dei dati personali.

L'articolo 4 fissa i principi generali di protezione dei dati che l'Unione europea e la Nuova Zelanda devono rispettare.

L'articolo 5 prevede categorie particolari di dati personali e diverse categorie di interessati, come i dati personali relativi a vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati o a persone di età inferiore a 18 anni.

L'articolo 6 disciplina il trattamento automatizzato dei dati personali.

L'articolo 7 fornisce una base per il trasferimento successivo dei dati personali ricevuti.

L'articolo 8 prevede la valutazione dell'affidabilità della fonte e dell'esattezza delle informazioni.

L'articolo 9 stabilisce il diritto di accesso, garantendo che l'interessato abbia il diritto, a intervalli ragionevoli, di ottenere informazioni per sapere se i dati personali che lo riguardano sono trattati ai sensi dell'accordo.

L'articolo 10 stabilisce il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione, garantendo che l'interessato abbia il diritto di chiedere alle autorità competenti di rettificare i dati personali inesatti che lo riguardano trasferiti ai sensi dell'accordo.

L'articolo 11 prevede la notificazione di una violazione dei dati personali riguardante dati personali trasferiti ai sensi dell'accordo, garantendo che le rispettive autorità competenti si notifichino reciprocamente e notifichino alle rispettive autorità di controllo, senza ritardo, la violazione e adottino misure per attenuarne i possibili effetti pregiudizievoli.

L'articolo 12 prevede la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, garantendo che qualora una violazione dei dati personali sia suscettibile di produrre gravi effetti pregiudizievoli per i diritti e le libertà dell'interessato, le autorità competenti di entrambe le parti dell'accordo comunichino la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

L'articolo 13 concerne la conservazione, l'esame, la rettifica e la cancellazione dei dati personali.

L'articolo 14 dispone affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, la divulgazione, compresi i trasferimenti successivi, la combinazione o la cancellazione di dati personali.

L'articolo 15 tratta della sicurezza dei dati, garantendo che siano messe in atto misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali scambiati ai sensi dell'accordo.

L'articolo 16 istituisce l'autorità di controllo, garantendo che vi sia un'autorità pubblica indipendente responsabile della protezione dei dati (autorità di controllo) incaricata di vigilare sugli aspetti che incidono sulla vita privata delle persone, comprese le norme interne pertinenti ai sensi dell'accordo, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali.

L'articolo 17 prevede il ricorso amministrativo e giudiziario, garantendo che gli interessati abbiano diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria in caso di violazione dei diritti e delle garanzie riconosciuti dall'accordo derivante dal trattamento dei loro dati personali.

L'articolo 18 disciplina la risoluzione delle controversie, garantendo che in caso di controversia sull'interpretazione, applicazione o attuazione dell'accordo o su qualsiasi questione correlata i rappresentanti dell'UE e della Nuova Zelanda si consultino e avviino negoziati al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile.

L'articolo 19 prevede una clausola di sospensione.

L'articolo 20 prevede la denuncia dell'accordo.

L'articolo 21 disciplina la relazione con altri strumenti internazionali, garantendo che l'accordo non pregiudichi né incida sulle disposizioni giuridiche relative allo scambio di informazioni previste da trattati, accordi o intese tra la Nuova Zelanda e qualsiasi Stato membro dell'Unione europea.

L'articolo 22 prevede un'intesa amministrativa di attuazione.

L'articolo 23 disciplina le modalità amministrative sulla riservatezza, garantendo che un'intesa amministrativa sulla riservatezza, conclusa tra Europol e le autorità competenti neozelandesi, disciplini lo scambio di informazioni classificate UE, se necessario ai sensi dell'accordo.

L'articolo 24 concerne i punti di contatto nazionali e gli ufficiali di collegamento.

L'articolo 25 disciplina le spese dell'accordo.

L'articolo 26 prevede la notificazione dell'attuazione dell'accordo.

L'articolo 27 dispone sull'entrata in vigore e l'applicazione dell'accordo.

L'articolo 28 concerne le modifiche e le integrazioni dell'accordo.

L'articolo 29 prevede il riesame e la valutazione dell'accordo.

L'articolo 30 definisce l'applicabilità territoriale dell'accordo, garantendo che esso si applichi al territorio in cui e nella misura in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al territorio della Nuova Zelanda.

2022/0157 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 88, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio[15] stabilisce che Europol può trasferire i dati personali a un'autorità di un paese terzo sulla base, tra l'altro, di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo ai sensi dell'articolo 218 TFUE, che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

(2) Conformemente alla decisione [XXX] del Consiglio del [...][16], l'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo ("accordo") è stato firmato il [...], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(3) L'accordo è nell'interesse dell'Unione europea, in quanto mira a consentire il trasferimento dei dati personali tra Europol e le autorità competenti neozelandesi, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell'Unione europea e dei suoi abitanti.

(4) L'accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, riconosciuto all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, riconosciuto all'articolo 8 della medesima, e

[15] Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

[16] GU L [...] del [...], pag. [...].

il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale riconosciuto dall'articolo 47 della stessa.

(5) L'accordo non interessa né pregiudica il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.

(6) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare a nome dell'Unione le modifiche o rettifiche degli allegati II, III e IV dell'accordo.

(7) ["A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione."

OPPURE

"A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [con lettera del ...] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione." oppure "l'Irlanda è vincolata [dalla misura interna dell'Unione] e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione."]

(8) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

(9) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo ("accordo") è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 27 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 2, dell'accordo, la posizione dell'Unione sulle modifiche o rettifiche degli allegati II, III e IV dell'accordo è approvata dalla Commissione previa consultazione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente